cizio di stabilimenti industriali di qualunque specie non può aver tratto all'esecuzione testè accennata.

Relativamente alla garanzia si terrà conto di quelle sole spese che saranno fatte per ciò che riguarda quelle ferrovie. Se la società vorrà, per esempio, costrurre dei vagoni, e ne ritrarrà lucri, tanto meglio; se ne avrà perdita, dovrà lasciare da parte quella speculazione e provvedersi altrimenti.

PERUZZI, *relatore*. Abbandonando l'emendamento del deputato Brunet, la Commissione proporrebbe che, dopo le ultime parole dell'articolo 25 « e con espressa riserva che le disposizioni contenute negli articoli 26, 27 e 28 non debbano ritenersi applicabili alle varie industrie ora accennate, » si aggiungesse: « e che la garanzia del Governo non si estenda ai risultati economici dell'esercizio di questi stabilimenti. »

Questa disposizione si appoggerebbe anche sull'articolo 38 della convenzione che regge finora la concessione delle strade ferrate lombardo-venete e dell'Italia centrale, stipulata a Vienna il 23 settembre 1858, dov'è detto:

« Il est permis aux concessionnaires de créer ou d'acquérir des fabriques et des ateliers, d'exploiter des mines de houille et de lignite, des torbières et forêts, mais toujours en observant les lois y relatives présentes ou futures, et sous la réserve que les faveurs énoncées aux articles 28, 29, 33, 35 et 36 ne seront pas applicables à ces divers objets. »

Ora i citati articoli 28 e 29 sono precisamente quelli che parlano della garanzia delle parti.

Per non complicare con citazioni di articoli che potrebbero essere più ambigui, la Commissione propone quest'aggiunta, la quale in fondo non aggiunge nulla, secondo essa, alle stipulazioni degli articoli 10 e 11, ma che chiarisce maggiormente un concetto che era nella convenzione.

BRUNET. Io aderisco, mentre l'aggiunta che la Commissione ora propone all'art. 25 è identica a quella che proposi io stesso con altre parole.

Il mio scopo consisteva nell'allontanare le dannose conseguenze che al Governo sarebbero potute derivare dalla sanzione dell'articolo 25 del capitolato sì e come veniva proposto.

La formola d'aggiunta ora proposta dalla Commissione stabilendo entro i suoi veri confini la garanzia d'interesse da farsi alla società, io mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta?

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Accetto.

PRESIDENTE. Allora s'intenderà fatta all'art. 25 questa aggiunta:

« E che la garanzia del Governo non si estenda ai risultati economici dell'esercizio di questi stabilimenti. »

PERUZZI, *relatore*. Prima di votare su questa legge, domanderò al signor presidente il permesso d'indicare tre omissioni che ci sono nel testo stampato, e che le abbiamo riconosciute dopo, all'art. 14 del capitolato, omissioni però che esistono soltanto nel testo del Governo.

L'art. 14 dice:

« Il Governo si riserva il diritto di sorvegliare e controllare nel modo il più lato la gestione della società, la quale, a semplice di lui richiesta, avrà l'obbligo di fornirgli tutti gli schiarimenti e tutte le comunicazioni che egli crederà opportune, e specialmente il preventivo dell'amministrazione e dell'esercizio. »

Le parole *dell'amministrazione e* sono state aggiunte dalla Commissione, e sono state aggiunte principalmente al seguito di quelle osservazioni che sono state fatte in alcuni uffici, e che il deputato Brunet ripeteva, acciocchè il Governo avesse una più lata garanzia, e potesse ben sapere che cosa spenderà in tutti i rami che influiscono sopra l'appuramento delle rendite.

Il signor ministro, che era presente all'adunanza della Commissione, accettò questa modificazione, la quale non fu che per errore di stampa che non fu indicata di fronte.

PRESIDENTE. L'articolo rimane dunque tal quale è scritto?

PERUZZI, *relatore*. Sì, solo che sarebbe una modificazione della Commissione, poichè il testo del Ministero diceva solo: *il preventivo dell'esercizio*, mentre la Commissione propose di dire: *il preventivo dell'amministrazione e dell'esercizio*.

L'art. 19 proposto dalla Commissione dice:

« Il diritto di preferenza menzionato negli articoli 17 e 18 avrà una durata eguale a quella prefissa per la concessione.

« È inoltre stipulato che non potrà essere concessa nè costrutta nell'Italia centrale alcuna nuova linea tendente a riunire direttamente fra loro, per altra via, punti appartenenti alle linee concesse. »

La Commissione propone di dire: *alle linee ivi concesse*. Questo *ivi* fu messo appunto per evitare il caso che la disposizione non si riferisse alle due reti, a quella dell'Italia centrale o a quella del Lombardo-Veneto, o a tutte e due, mentre non si tratta che di quella dell'Italia centrale. Per le comunicazioni fra le due linee non c'è preferenza.

L'articolo 27 all'ultimo alinea dice:

« Essa continuerà però a pagare l'imposta territoriale nella cifra per la quale i terreni e le fabbriche acquistate per la strada figuravano ai pubblici catasti all'epoca dell'acquisto. »

Quest'ultimo alinea è messo identico nel progetto del Ministero ed in quello della Commissione, mentre invece la Commissione propose di cambiare la parola *nella* in *sulla*, e di dire quindi:

« Essa continuerà però a pagare l'imposta territoriale sulla cifra per la quale, » ecc.

La Camera intende, senza bisogno di spiegazione, quale è la grande differenza che passa tra la parola *nella* e *sulla*.

Del resto il ministro accettò queste modificazioni ed ebbe la bontà di assicurarci che anche il rappresentante della società le accettava; il che inoltre è conforme all'antico capitolato.

PRESIDENTE. La Camera intese le modificazioni proposte dalla Giunta al capitolato; se non vi sono osservazioni, si riterranno approvate.

(La Camera approva.)

Do ora lettura dell'articolo unico:

« È approvata la convenzione in data del 25 giugno 1860, ed annessovi capitolato, inteso tra i ministri delle finanze e dei lavori pubblici ed il cavaliere Talabot Paulin, quale rappresentante della società concessionaria delle strade ferrate lombardo-venete e dell'Italia centrale, colle modificazioni risultanti dall'esemplare qui unito. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Si passerà più tardi allo squittinio segreto.

VOTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MAGGIORI SPESE DESTINATE AL SERVIZIO VACCINICO.

PRESIDENTE. Essendo già in pronto la relazione sullo schema di legge rinviato dal Senato per maggiori spese sul servizio del vaccino, darò la parola al relatore. Come la Ca-